

**Protocollo d'intesa tra il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus
e l' Associazione Culturale Pediatri (ACP)**

Il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus, con sede in Roma, Via Palestro 68, c.f. 01561920586, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020, in persona del Presidente pro tempore Dott. Francesco Samengo (di seguito anche "UNICEF Italia")

e

l'ACP Associazione Culturale Pediatri, Associazione senza scopo di lucro, costituita a Milano il 5 settembre 1974, con sede in via Montiferru n. 6, 09070 Narbolia (OR), C.F. 900022210950, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Federica Zanetto, nata a Cagliari il 6 luglio 1956 (di seguito anche solo "ACP")

premesso che

- il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus è una fondazione con personalità giuridica riconosciuta, nonché una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri (D.M. n.1988/128/004187/2D del 14/09/1988, riconoscimento confermato con Decreto del Ministero degli Affari Esteri Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo il 4.04.2016 ai sensi dell'art. 26 L. n. 125/2014), regolarmente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS ed è parte integrante della organizzazione globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU, con il mandato, fondato sulla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di promuovere e tutelare i diritti e il benessere di tutti i bambini ovunque;
- il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra le quali la promozione, a livello nazionale, dei principi della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20.11.1989, ratificata dallo Stato Italiano con L. n° 176 del 27.5.1991, nella quale specificatamente viene riconosciuto "il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile [...] con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie"

e che

- l'ACP ha per scopo la diffusione della cultura dell'età evolutiva, anche intervenendo sulla tutela psicofisica del bambino e dell'adolescente, attraverso l'aggiornamento e la formazione professionale dei pediatri, degli specializzandi in pediatria e degli altri operatori dell'età evolutiva, e proponendosi come interlocutore propositivo con le Istituzioni pubbliche e private

h_o

h_o

premessò inoltre che

- la promozione dell'allattamento al seno continua a essere un'azione prioritaria, con l'impegno dell'ACP a sostenere il progetto OMS/UNICEF "Ospedali Amici dei Bambini" e a partecipare attivamente a iniziative per la promozione dell'allattamento materno e alle connesse attività di promozione sul territorio e di sostegno alle famiglie;
- l'ACP fin dai suoi inizi ha assunto il Codice Internazionale OMS/UNICEF come riferimento per le sponsorizzazioni e ha particolarmente approfondito il problema del conflitto di interesse in medicina, dotandosi di un codice etico di comportamento che investe sia i singoli pediatri che l'Associazione stessa.
- l'ACP focalizza riflessione e promozione di iniziative appropriate ed efficaci su quattro aree tematiche prioritarie (disuguaglianze nella salute dei bambini e degli adolescenti, salute mentale nei bambini e negli adolescenti, ambiente e salute nei bambini e negli adolescenti, sostegno alla genitorialità);
- l'UNICEF Italia difende e monitora, a livello nazionale e locale, l'attuazione dei diritti dei bambini coordinandosi con istituzioni, associazioni nonché con ogni altro soggetto pubblico o privato in linea con le linee guida dell'UNICEF.

vista la condivisione di obiettivi, e considerate le premesse parte integrante del presente Protocollo,

le parti convengono quanto segue

Art. 1 – Oggetto. Obiettivi

1.1 Con il presente Protocollo, le Parti convengono di rafforzare la collaborazione già attiva da molti anni sui seguenti obiettivi:

1. promozione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, con particolare accento sul diritto al benessere e allo sviluppo psico-fisico;
2. impegno comune per l'attuazione di programmi e progetti concordati e patrocinio di iniziative convergenti;
3. presenza nelle iniziative istituzionali promosse da entrambe le Parti e concernenti i Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
4. pubblicazioni concordate nelle rispettive riviste di contributi inerenti i temi del presente protocollo;
5. link reciproci sulle pagine Web;

h_o

P₂

6. consolidamento dell'impegno comune nella attuazione dei progetti a livello locale attraverso i rispettivi Comitati regionali e provinciali da un lato e i referenti regionali ACP dall'altro.

1.2 In particolare, la collaborazione sarà incentrata sui seguenti temi:

- disuguaglianze nella salute dei bambini e degli adolescenti: disporre di dati epidemiologici aggiornati, relativi in particolare ai rapporti fra i servizi e le famiglie e ai bisogni prioritari che, nell'area delle cure primarie, dell'assistenza perinatale, delle patologie croniche e delle disabilità, rappresentano antichi e nuovi squilibri; promuovendo l'applicazione del principio di non discriminazione nell'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
- la salute mentale nei bambini e negli adolescenti: promuovere un movimento di sensibilizzazione e aggiornamento, con un'azione di "child advocacy" attraverso i media, in particolare sul gap esistente tra ciò che le leggi prevedono e ciò che di fatto esiste nella gestione di tale tipo di disturbi in età infantile, e con un'attenzione particolare ai bambini vulnerabili di famiglie a rischio sociale (poveri, immigrati, genitori singoli);
- l'ambiente e la salute nei bambini e negli adolescenti: aumentare l'attenzione individuale e collettiva sul rapporto fra ambiente e salute infantile attraverso la produzione di materiale informativo per le famiglie, gli amministratori locali e le figure operanti nel campo dell'istruzione scolastica, e con un'azione di pressione sulle Istituzioni a vario titolo coinvolte per la realizzazione di "Città amiche dei bambini";
- il sostegno alla genitorialità: supporto a interventi concreti e strutturati di nurturing care per lo sviluppo precoce dei bambini e di promozione di iniziative di legge di supporto alle famiglie, nelle loro diverse configurazioni, con particolare riguardo a programmi ed esperienze di cui siano misurabili i risultati;
- la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento, con l'impegno dell'ACP a sostenere il progetto OMS/UNICEF "Ospedali Amici dei Bambini" e le sperimentazioni attivate in Italia per la "Comunità Amica dei Bambini"; a promuovere il rispetto da parte di pediatri iscritti all'ACP del Codice internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno e successive risoluzioni dell'Assemblea Mondiale di Sanità;
- la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati, con riferimento all'applicazione della "Carta dei diritti del bambino in ospedale" e con particolare riguardo alla qualità dell'accoglienza, con modalità relazionali e in ambienti appropriati per l'età.

1.3 Ove necessario, le Parti sottoscriveranno scritte integrative e/o attuative del presente Protocollo, che in ogni caso potrà essere modificato o integrato solo in forma scritta.

Art. 2. Assenza di oneri economici. Risorse



2.1 Il presente Protocollo non comporta prestazioni a contenuto economico di una Parte nei confronti dell'altra, né oneri economici.

2.2 Ciascuna Parte in ogni caso si impegna a concorrere alle attività comuni mettendo a disposizione proprie risorse, umane e materiali, nei limiti delle proprie possibilità. Eventuali spese ed oneri economici saranno oggetto di specifico accordo scritto.

Art. 3 Nome e Logo. Comunicazione

3.1 Si dà atto tra le Parti che al fine di garantire maggiore efficacia al presente Protocollo è necessario diffondere e promuovere gli obiettivi condivisi.

3.2 In ogni caso, l'utilizzo del nome e del logo e di ogni altro segno distintivo riferibile a ciascuna Parte non è consentito all'altra in mancanza di espressa preventiva e specifica autorizzazione scritta della Parte titolare dei relativi diritti, né il presente Protocollo costituisce licenza d'uso del nome e del logo e/o dei segni distintivi dell'altra Parte.

3.3 Le campagne di comunicazione, così come tutti i materiali finalizzati all'attuazione del presente Protocollo e i materiali divulgativi, saranno condivisi preventivamente in forma scritta.

Art. 4. Durata

4.1 Il presente Protocollo avrà la durata di 3 (tre) anni a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione. Ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal presente Protocollo mediante raccomandata A/R o pec da inviare all'altra Parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 5 Ulteriori pattuizioni. Autonomia delle Parti

5.1 Ciascuna delle Parti dichiara, promette e garantisce che tutte le attività connesse all'attuazione del presente Protocollo saranno realizzate nel pieno rispetto delle norme vigenti, ivi incluse quelle a tutela dei lavoratori e in materia di sicurezza e di trattamento dei dati personali e con modalità tali da non recare pregiudizio o turbativa all'immagine dell'altra Parte.

5.2 Il presente Protocollo non prevede alcuna forma di associazione, società, joint venture tra le Parti ed è espressamente esclusa la rappresentanza, sicché nessuna delle Parti è autorizzata a concludere accordi o assumere obbligazioni per conto dell'altra, ed è altresì esclusa ogni eventuale corresponsabilità. Ne consegue che ciascuna Parte sarà tenuta manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pretesa di terzi, nonché da ogni e qualsiasi danno o conseguenza pregiudizievole che alla Parte adempiente sia derivata dalla condotta inadempiente o lesiva posta in essere dall'altra Parte nell'attuazione del presente Protocollo.

5.3 L'ACP dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus pubblicato sul sito www.unicef.it e si impegna a rispettarlo.

Art. 6 Trattamento dei dati personali.

Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (C.D. "GDPR")

h
B


Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine del Protocollo e dell'espletamento degli obblighi da esso derivante alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione delle attività disciplinate dal Protocollo e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 16-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nel presente protocollo, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca dell'eventuale consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.

Art. 6 Negoziazione

6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo è stato integralmente tra loro negoziato, e che pertanto non è applicabile l'art. 1341 c.c.

Roma-
6 luglio 2020

Federica Zanetto
Presidente Associazione Culturale Pediatri



Francesco Samengo
Presidente Comitato Italiano per l'UNICEF
Fondazione Onlus

